



Comune di
San Miniato

San Miniato, 25 giugno 2025

**Al Gruppo Consiliare
Filo Rosso**

e p.c.

agli altri CAPIGRUPPO CONSILIARI di
Partito Democratico
Noi per San Miniato
Gruppo Misto
Forza Italia/Lega/Noi Moderati/PLI
Fratelli d'Italia

Oggetto: Risposta Interrogazione del Gruppo Consiliare Filo Rosso

“Interrogazione a risposta scritta e orale in merito al debito del Consorzio partecipato ‘Consorzio fra i Comuni per la gestione delle attività e servizi relativi alla realizzazione di strutture e servizi avanzati per l’impresa’ nel confronti del Comune”

Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto, si risponde come di seguito:

1. L'allegato L al rendiconto di gestione 2024 evidenzia che il Consorzio è “creditore” del Comune e non “debitore” dello stesso, come erroneamente riportato nell’interrogazione.

Il debito del Comune è relativo alle quote di funzionamento del Consorzio per gli anni 2021-2024 non ancora corrisposte in quanto non ufficialmente quantificate dal soggetto partecipato: di fatto, nello stesso allegato, è evidenziato che il debito del Comune non risulta asseverato dal Consorzio. Tale debito è riconducibile a “residui passivi” degli anni 2021-2024 e non a “residui attivi”, come erroneamente riportato nell’interrogazione;

Il Comune non ha mai partecipato con risorse finanziarie proprie a progetti specifici del Consorzio.

2. Il Consorzio nasce per costruire, anche con l’utilizzo di fondi pubblici, l’attuale sede di Po.Te.Co (Polo Tecnologico Conciario). Di recente, il Consorzio ha deliberato l’adesione all’opzione del diritto di riscatto, previsto nel contratto, da parte di Po.Te.Co, quindi – dopo gli atti formali, che avverranno a breve – il Consorzio avrà il diritto della sola nuda proprietà



Comune di
San Miniato

dell'immobile sede di Po.Te.Co (sita a Santa Croce sull'Arno, in via San Tommaso 119/121/123) mentre Po.Te.Co avrà l'usufrutto su tale immobile.

3. Si rimanda alla lettura dello Statuto del Consorzio stesso (che si allega di séguito). Si specifica inoltre che la durata del Consorzio è stata prorogata, con Delibera CC n. 4 del 28/01/2021, fino al 31/12/2040.



IL SINDACO
Simone Giglioli


CONSORZIO FRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO, SAN MINIATO, FUCECCHIO, SANTA MARIA A MONTE, CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI VAL D'ARNO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI AVANZATI PER L'IMPRESA.

STATUTO

Art. 1

Costituzione

Tra gli Enti Locali sotto elencati è costituito un Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Tuel Dlgs. n. 267/00, avente rilevanza economica ed imprenditoriale, a seguito di specifica Convenzione, per l'esercizio associato delle attività e servizi strumentali alle attività degli Enti inerenti e connesse alla gestione, in particolare del progetto, cofinanziato dalla Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 2156 del 9 maggio 2006), relativo alla "realizzazione di strutture e servizi avanzati per l'impresa", o di altre operazioni analoghe:

- a) Comune di Santa Croce sull'Arno (Pi);
- b) Comune di San Minato (Pi)
- c) Comune di Fucecchio (Fi)
- d) Comune di Castelfranco di Sotto (Pi)
- e) Comune di Santa Maria a Monte (Pi)
- f) Comune di Monopoli Val d'Arno (Pi)

Il Consorzio è Ente strumentale, dotato di personalità giuridica e avente rilevanza economica ed imprenditoriale, autonomia gestionale a norma del combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 114 del Dlgs. n. 267/00.

Art. 2

Denominazione - Sede - Durata

Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio per la realizzazione di strutture e servizi avanzati per l'impresa".

Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Santa Croce sull'Arno, quale ente capofila del Consorzio. Tale sede potrà essere spostata per decisione dell'Assemblea Consortile. Il Consiglio di Amministrazione potrà invece istituire o trasferire altrove unità operative.

La durata del Consorzio è fissata fino a tutto il 2020 e può essere prorogata.

Art. 3

Oggetto del Consorzio

La gestione in forma associata e coordinata a mezzo del predetto Consorzio riguarda in particolare:

- a) l'esercizio delle attività e servizi strumentali alle attività degli Enti associati, inerenti e connesse la gestione del progetto, cofinanziato dalla Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 2156 del 9 maggio 2006), relativo alla "realizzazione di strutture e servizi avanzati per l'impresa".
- b) tutte le attività e servizi strumentali di competenza dei Comuni relative alla realizzazione di tale progetto;
- c) Ogni altra attività e servizio strumentale a favore dell'impresa locale di competenza dei comuni aderenti al Consorzio, comunque finanziati o cofinanziati e riconosciuta d'interesse significativo per il Consorzio.
- d) Il coordinamento con il responsabile unico dei vari procedimenti e con i gruppi di lavoro per le fasi delle progettazioni che di volta in volta saranno individuati per ogni intervento.

Le attività di cui sopra dovranno essere espletate in osservanza delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 163/06, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto riguarda la realizzazione di lavori, la fornitura di beni e servizi;

Art. 4

Quote di partecipazione e fondo di dotazione

Le quote di partecipazione annuali risultano attribuite in maniera paritaria ai Comuni aderenti al Consorzio.

2. Nella fase di prima applicazione, ove necessario, il Comune capofila di Santa Croce sull'Arno, provvederà a propria cura e spese alla costituzione di un fondo eventualmente necessario per il funzionamento del Consorzio.

Art. 5

Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione - Vigilanza

Gli Organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.

Gli atti dell'Assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione da parte degli Enti consorziati sono i seguenti:

- partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Cooperative sociali;
- investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati che debbono esprimersi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

In caso di mancata espressione l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea del Consorzio.

La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Sono atti fondamentali del Consorzio, in ottemperanza all'art. 31 del Dlgs. n. 267/00 e al Dpr. n. 902/86:

- piano -programma
- bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;
- conto consuntivo;
- bilancio di esercizio e relative variazioni;

La trasmissione di tali atti va effettuata dopo la loro adozione e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio, che trova allocazione in una sezione specifica dell'Albo pretorio del comune di Santa Croce sull'Arno. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

Devono, inoltre, essere trasmessi, entro 15 giorni dal loro predisposizione, a ciascuno degli Enti consorziati:

- una Relazione semestrale sull'andamento del Consorzio;
- il Referto del controllo di gestione di cui all'art 198 del Dlgs. n. 267/2000 Tuel.

I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'art. 43, Tuel, Dlgs. n. 267/00.

E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi del Consorzio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 6

Organi Del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio.

Art. 7

Disposizioni comuni

1. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

2. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I° del Titolo VI° del Dlgs. n. 267/00.

Art. 8

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti, è l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in maniera paritaria dalla convenzione e dallo statuto.

L'Assemblea è permanente ed il potere di rappresentanza cessa di diritto quando i sindaci sono sostituiti nella carica.

Art. 9

Prima seduta dell'Assemblea - Convocazione - Presidenza – Accertamento della regolare costituzione e nomina del Presidente dell'Assemblea

La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro 20 giorni dalla esecutività delle singole deliberazioni di costituzione e deve vedere la presenza di tutti gli Enti consorziati.

La prima seduta è convocata dal rappresentante dell'Ente capofila ed è presieduta dallo stesso.

Nella prima seduta, l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il Presidente dell'Assemblea fra i rappresentanti degli Enti consorziati.

Art. 10

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

- a) la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
- b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina dell'Organo di Revisione dei Conti;
- e) l'approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- f) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- g) le deliberazioni sull'assunzione di mutui e prestiti, alienazioni o acquisizioni di beni immobili;
- h) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
- i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) l'ammissione di altri Enti al Consorzio;

k) la definizione delle strategie generali;

l) i regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea stessa;

m) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena la decadenza.

Art. 11

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea almeno tre volte l'anno.

L'Assemblea non può deliberare validamente se non sia presente la maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio e dal Presidente dell'Assemblea consortile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Delle convocazioni verrà data comunicazione mediante affissione agli albi del Consorzio e degli Enti consorziati .

Art. 12

Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea consortile è nominato dall'Assemblea fra i rappresentanti legali degli Enti consorziati.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare.
- vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal rappresentante legale dell'ente consociato più anziano di età.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo gestionale dell'attività imprenditoriale e di amministrazione dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che può variare da tre a sei, di cui uno con funzioni di Presidente.

Art. 14

Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio fuori del proprio seno, su designazione degli Enti consorziati, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale.

Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge.

Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 15

Durata in carica - Cessazione - revoca

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni tre e possono essere rinominati più di una volta consecutivamente.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- per scadenza;
- per dimissioni;
- per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
- per revoca.

La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta con motivata deliberazione dall'Assemblea per gravi inadempienze alle proprie attribuzioni, col voto favorevole della maggioranza.

Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 16

Funzioni e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi;

Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
- d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- f) predispone i progetti di bilancio;

Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:

- a) gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali;
- b) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili ;
- c) le alienazioni di beni mobili;
- d) gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività del Consorzio;
- e) il conferimento, delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione, sono:

- a) Il piano – programma
- b) I bilanci economici di previsione pluriennale e annuale
- c) Il bilancio consuntivo
- d) Il bilancio di esercizio le relative variazioni.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

Art. 17

Sedute del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie od oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Art. 18

Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consorzio - Attribuzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. E' l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea;
- coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni attribuite e delegate al Consorzio;
- esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente inoltre:

- vigila sul buon andamento del Consorzio
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
- cura i rapporti con gli Enti consorziati ed è responsabile di tutti gli adempimenti previsti all'art. 5 - Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione - Vigilanza
- firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può fare, a sua discrezione, speciali delegazioni ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, delega un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.

Indennità

A favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna indennità di carica.

Art. 20

Organo di Revisione dei Conti

L'organo di Revisione è nominato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 234, Dlgs. n. 267/00 Tuel.

Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 Dlgs. n. 267/00.

Art. 21

Attribuzioni dell'Organo di Revisione dei Conti

L'organo di Revisione in conformità allo statuto e all'apposito regolamento:

- a. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b. esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
- c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
- d. redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
- e. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- f. esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.

Art. 22

Responsabilità

L'organo di revisione risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Art. 23

Durata in carica - cessazione, decadenza, revoca.

L'Organo di revisione resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Organo ed è rieleggibile una sola volta.

L'Organo di Revisione cessa dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.

L'Organo di Revisione decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art. 20;

L'Organo di Revisione è revocabile solo per gravi inadempienze o violazioni delle norme dello statuto o della legge

Art. 24

Segretario del Consorzio

Il Segretario del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
- b) è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea ed esprime il parere di legittimità sulle stesse e su quelle del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza svolge funzioni di Segretario il Consigliere Anziano.

Art. 25

Personale del Consorzio

Per l'adempimento dei compiti d'ufficio e per lo svolgimento delle attività di sua competenza, il Consorzio potrà avvalersi del personale degli Enti soci.

Art. 26

Responsabile del servizio contabilità

Le funzioni di responsabile del servizio contabilità potranno essere svolte dal responsabile del servizio finanziario di uno degli Enti consorziati individuato dal Consiglio Amministrazione.

Il responsabile esprime il parere contabile e attesta la copertura finanziaria di cui all'art. 49, del Dlgs. n. 267/00.

Art. 27

Collaborazioni esterne

Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.

Art. 28

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) i contributi in conto esercizio previsti dalle disposizioni legislative e normative regionali, statali e comunitarie vigenti;

- b) proventi diversi, ordinari e straordinari;
- c) i contributi e i corrispettivi degli Enti consorziati;
- d) i contributi per investimenti.

Art. 29

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b) ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
- c) trasferimenti.

Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso, come previsto dalla convenzione.

La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al Consorzio; quella straordinaria compete all'Ente proprietario, ma può essere curata dal Consorzio, a seguito di specifico accordo con l'Ente proprietario.

Art. 30

Criteri di gestione

La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 31

Bilanci e conto consuntivo

Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica nonché nel Bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.

L'Assemblea del Consorzio delibera, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo, che vengono trasmessi agli Enti consorziati per l'approvazione.

Art. 32

Contabilità

Per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale al Consorzio si applicano le norme previste per le Aziende speciali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 114 del Tuel, secondo quanto previsto dal Dpr. n. 902/86 e dal Dm. 26/04/95.

Per il controllo di gestione si applicano le norme previste dal Dlgs. n. 267/00 Tuel.

E' d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.

Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

Il regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento delle quote annue da parte degli Enti consorziati.

Art. 33

Servizio di tesoreria o Conto corrente

Il Consorzio potrà avvalersi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, senza l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

Art. 34

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.